



Presidente

*Omissis*

Fasc. 792/2025 (USRECP 04/2025)

Oggetto

Quesito avente ad oggetto "*chiarimenti in merito alla partecipazione alle gare dei consorzi stabili*".

In relazione al quesito indicato in oggetto, acquisito al prot. Anac n. 10927/2025, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'11 marzo 2025, ha deliberato quanto segue.

Codesta Associazione ha posto al Presidente dell'Autorità la seguente domanda: "*può il consorzio stabile partecipare alla procedura di gara contemporaneamente sia nel proprio interesse (partecipazione in proprio) che nell'interesse di una propria consorziata indicata che possa fare le opere per la quota parte della cooptazione in caso di aggiudicazione?*".

In via preliminare, fermo restando la non totale chiarezza dell'oggetto del quesito posto, in un'ottica di collaborazione, si è ritenuto di interpretare il quesito come segue: se sia possibile, per un consorzio stabile, partecipare ad una procedura di gara in proprio (senza indicare, quindi, alcuna consorziata esecutrice) e se, a quella stessa gara, una sua consorziata possa essere cooptata da un soggetto terzo (e quindi da un altro operatore economico).

Ai fini di risolvere la questione posta, occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza amministrativa, tramite l'istituto della cooptazione, che costituisce un'ipotesi eccezionale e derogatoria, l'impresa cooptata non assume la veste di concorrente né di offerente. In particolare, "*l'impresa cooptata non è tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, purché detti requisiti siano posseduti dalle altre imprese e purché l'impresa cooptata possieda una qualificazione di importo pari all'ammontare complessivo dei lavori affidati. La cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di*

*partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA, con la conseguenza che il soggetto cooptato non può acquistare lo status di concorrente e alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire" (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2024, n. 742; la pronuncia si riferisce all'art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 che, tuttavia, ricalca l'istituto della cooptazione previsto dall'attuale art. 68, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023). Ciò considerato, non assumendo la consorziata cooptata la veste di concorrente o di offerente (considerato che l'unico concorrente resta l'operatore economico che ha ritenuto di procedere con la cooptazione), non si rileva un problema di contemporanea partecipazione di uno stesso soggetto ad una stessa procedura di gara. A ciò si aggiunga che proprio in ragione del fatto che la consorziata cooptata non è qualificabile come offerente o concorrente, né tantomeno che la stessa sia stata indicata come consorziata esecutrice dallo stesso consorzio, al caso di specie, non è applicabile neppure l'ipotesi di cui al quarto periodo del comma 4 dell'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 secondo cui "La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97".*

Occorre, tuttavia, precisare che – per non eludere la normativa sopra richiamata e, di conseguenza, il divieto di partecipazione ad una stessa procedura di gara da parte di un medesimo concorrente – il consorzio non può in alcun modo sostituirsi alla consorziata, la quale dovrà necessariamente assumere la veste di impresa cooptata dal soggetto terzo.

*Il Presidente*

*Firmato digitalmente*

*Avv. Giuseppe Busia*

